

STATUTO

dell'associazione PUNTO E DACCAPO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione culturale denominata PUNTO E DACCAPO.

ART.2 - ETS

L'associazione se lo vorrà potrà definirsi "ente del terzo settore", aggiungendo l'acronimo ETS alla denominazione di cui all'art.1 e spendendolo nei rapporti con i terzi, nella corrispondenza e negli atti, solo dopo la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore nella Sezione "altri enti del terzo settore", di cui all'art.46 del D.Dls. n.117/17.

Art.2 - SCOPO

L'Associazione si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e/o principale, delle attività di interesse generale di seguito riportate:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (Art.5, c.1, lett.i), D.Lgs.117/17);
- promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art.5, c.1, lett.d), D.Lgs. 117/17);
- promozione di interventi di tutela e valorizzazione del patri-

monio culturale e del paesaggio (Art.5, c.1, lett.f), D.Lgs.

117/17;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse

sociale e culturale (Art.5, c.1, lett.k), D.Lgs. 117/17).

Finalità principale dell'associazione sarà dunque quella di promuovere

attività di carattere culturale in genere che incentivino l'attrattività

delle realtà locali ed il loro conseguente sviluppo, attraverso la valorizzazione

delle risorse naturali e culturali che ne caratterizzano il territorio; coinvolgendo direttamente la popolazione

locale ed altre realtà associative, anche estere, con l'obiettivo

ultimo di realizzare un sistema interregionale di attrattori culturali

e naturalistici.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione potrà svolgere

le seguenti attività: attività culturali, attraverso laboratori di

progettazione e produzione di eventi culturali in genere, costituzione

e gestione di archivi di materiale vario ed iconografico, tavole

rotonde, convegni, conferenze, mostre, installazioni, festival, fiere

e manifestazioni culturali in genere; iniziative ricreative, attraverso

eventi di intrattenimento culturale in genere, proiezione di

film, teatro, musica, ecc., sia attraverso il coinvolgimento diretto

dei soci, sia con l'intervento di artisti esterni; attività di formazione,

attraverso corsi di formazione ed approfondimento su tutti i

temi vicini agli scopi dell'associazione e conseguente approntamento

di materiale didattico e bibliografico; attività editoriali, attraverso

la pubblicazione e distribuzione di periodici, atti di conve-

gni, seminari, studi e ricerche, libri, cd e materiale video, che sia di supporto all'attività dell'associazione.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività lecita ed aderente agli scopi del sodalizio, nonché assumere incarichi da enti pubblici (anche in regime di convenzione) e privati che abbiano ad oggetto la progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione di eventi e manifestazioni culturali in genere, anche attraverso l'intervento ed il coinvolgimento di soggetti esterni all'associazione stessa, purché tali attività siano secondarie e strumentali all'attività principale dell'associazione.

Si ribadisce che l'associazione non ha finalità di lucro.

Pertanto è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: la corrispondenza ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corrispondenza a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi; l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza

valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2; la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART.3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da elargizioni, offerte, lasciti e contributi effettuati sia da persone fisiche che da enti pubblici o privati e da persone giuridiche, da contributi volontari dai soci, da eventuali quote sociali che il consiglio direttivo dovrà stabilire annualmente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore specificatamente indicati dall'assemblea dei soci.

ART.4 - BILANCIO

Gli esercizi finanziari vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio saranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste del bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART.5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente;
- 4) il revisore legale dei conti;
- 5) l'organo di controllo.

ART.6 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai soci fondatori, ordinari e benemeriti.

Sono soci fondatori quelli che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Sono soci ordinari quelli che intendono concorrere alle finalità dell'associazione e ne facciano esplicita domanda scritta ed indirizzata al presidente del consiglio direttivo. I soci ordinari dovranno essere presentati da due componenti il consiglio direttivo.

Sulla loro ammissione decide il consiglio direttivo (ed in mancanza

il Presidente), entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, dandone comunicazione all'interessato ed annotando l'esito nel libro degli associati.

Nel caso di non ammissione tale decisione deve essere motivata.

Sono soci benemeriti, le persone, gli enti e gli istituti, nominati tali dal consiglio direttivo per particolari contributi che consentano il potenziamento e lo sviluppo dell'associazione.

I soci possono liberamente dimettersi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea secondo le previsioni dell'art. 24 co.3 del D.lgs. 117/2017.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) delibera circa la devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni sono adottate in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole almeno di tre quarti degli associati.

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o quando se ne ravvisa la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART.7 - AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione ordinaria e straordinaria può essere affidata ad un Consiglio Direttivo, oppure direttamente al Presidente dell'associazione. Il consiglio direttivo è composto da due o tre membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I consiglieri uscenti restano in carica fino a quando non vengono eletti i nuovi. Il consiglio direttivo è in ogni caso presieduto dal Presidente dell'associazione, ai membri del Consiglio possono essere affidate le cariche di vice presidente e di tesoriere. Il consiglio direttivo (oppure il Presidente, nel caso di mancanza del consiglio), predispone il bilancio d'esercizio, cura l'amministrazione dell'asso-

ciazione, delibera sull'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Tra i compiti legati all'amministrazione il Consiglio Direttivo, oppure il Presidente, redigono ed aggiornano i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare tali libri sociali, compreso l'eventuale libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, facendone richiesta scritta all'organo di amministrazione (consiglio direttivo o presidente).

ART.8 - PRESIDENTE

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Le funzioni del presidente, in caso di assenza o di impedimento sono esercitate dal vice presidente.

ART.9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo (o collegio sindacale), se nominato dall'assemblea (obbligatoriamente nei casi previsti art.30 co.2 D.Lgs. 117/2017) può essere monocratico, oppure costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo

2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo ha i compiti ed i poteri di cui all'art.30, co. 6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART.10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge (art. 31, D.Lgs. n.117/17), l'assemblea deve procedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART.11 - DURATA

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 12 - NORMATIVA

L'associazione è regolata oltre che dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute nell'eventuale regolamento interno, dalle disposizioni del codice civile in materia di associazione, dalle disposizioni fiscali contenute nel Dpr n.917/86, nonché dalle norme contenute nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, solo una volta che l'associazione risulterà iscritta al RUNTS (di cui all'art.46 dello stesso D.Lgs.).